



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000787 del 20 aprile 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1077, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 502/DDA/LC)

Con istanza DDA/1077, pervenuta in data 19 aprile 2017 (prot. n. DDA/0000733), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito *internet* <http://www.ju8.me>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Electronic Arts - FIFA 11*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Electronic Arts - FIFA 12*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Electronic Arts - FIFA 14*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Electronic Arts - Madden NFL 12*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Electronic Arts - Madden NFL 13*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Electronic Arts - Madden NFL 15*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Electronic Arts - Need for Speed Rivals*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Electronic Arts - Need for Speed Shift*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Electronic Arts - Need for Speed: Undercover*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Electronic Arts - NHL 13*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Electronic Arts - NHL 14*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Electronic Arts - NHL 15*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Nintendo - Mario & Luigi: Bowser's Inside Story*”, alla pagina *internet*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- <omissis>
- “Nintendo - Mario Kart 7”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Nintendo - Mario Kart DS”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Nintendo - Mario Kart Wii”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Nintendo - Mario Party DS”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Nintendo - Mario Party Island Tour”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Nintendo - Pokemon Heart Gold”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Nintendo - Pokemon X”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Nintendo - Pokemon Y”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Warner Bros. - Batman: Arkham Knight”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Warner Bros. - Batman: Arkham Knight”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Warner Bros. - LEGO Batman 2”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Warner Bros. - LEGO Batman 3”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Warner Bros. - LEGO Friends”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Warner Bros. - LEGO The Hobbit”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Warner Bros. - LEGO The Lord Of The Rings”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Warner Bros. - LEGO Marvel”, alla pagina internet
<omissis>
 - “Warner Bros. - Mortal Kombat 9”, alla pagina internet
<omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet*, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica ju8me@outlook.com, risulta verosimilmente registrato dalla società NameSilo LLC, indirizzo di posta elettronica pr@namesilo.com, per conto della Privacy Guardian, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica pw-bf26d97372ecfb86de1df20957de3baf@privacyguardian.org, con sede in 1928 E. Highland Ave. Ste F104, Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America e l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@cloudflare.com; società cui risultano riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1077 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1077**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 9 maggio 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore